



Regolamento per il condono dei Tributi Locali

TARSU – ICI – TOSAP

(Approvato con delibera consiliare n. 57 del 21/11/2003)

Sezione TARSU

Articolo 1

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di tassa per lo smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani, Imposta Comunale sugli Immobili e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli ordinari e straordinari in base ai titoli definitivi.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie pendenti presso gli organi giurisdizionali.

Articolo 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti

I soggetti passivi per la tassa per lo Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani che, alla data del 20 gennaio 2003 non hanno presentato la denuncia di iscrizione prevista dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93 ovvero hanno presentato denuncia contenente dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 per l'omessa denuncia e relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 per l'infedele denuncia con l'iscrizione a ruolo, per gli anni in questione, della sola imposta pura, con esclusione di interessi e sanzioni.

Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi – a pena di decadenza entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata.

L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3 per le ipotesi di omessa od infedele denuncia, dovrà contenere l'indicazione della superficie dei locali detenuti con relative pertinenze il codice fiscale o la partita IVA a seconda che si tratti di iscrizione di persona fisica o giuridica, fotocopia di inizio fornitura ENEL.

Articolo 3

Modalità di perfezionamento della definizione agevolata

La definizione agevolata di cui al precedente art.2 si perfeziona con l'iscrizione nel ruolo ordinario e straordinario TARSU, formato dal Funzionario Responsabile, contabilizzato dal Consorzio Nazionale dei Concessionari di Napoli e dato in riscossione alla "GESTLINE S.p.A." – Concessione Caserta.

Articolo 4

Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999 ed in conformità dell'art. 72, comma 3 del D.Lgs. n.507/1993, può essere concessa la rateazione delle somme iscritte a ruolo, qualora l'importo complessivamente dovuto risulti uguale o superiore ad Euro 1000,00 (mille) per civili abitazioni e 2000,00 (duemila) per detenzione di locali diversi da civili abitazioni, quali per es.: Studi Professionali, Attività Commerciali etc. Detto beneficio sarà accordato solo nei casi in cui sussiste una situazione di temporaneo, grave disagio economico del contribuente, la quale deve essere adeguatamente documentata nell'istanza da presentare entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo. La richiesta di rateazione deve, in ogni caso, essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2. Il carico tributario, comprensivo dei tributi arretrati, può essere ripartito sino a n. 8 (otto) rate di pari importo con scadenza bimestrale.

3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione.

4. In caso di presentazione dell'istanza di rateazione dopo la scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica della cartella di pagamento, sono applicati, a cura del Concessionario della riscossione, gli interessi di mora (ai sensi dell'art.30 del D.P.R. n.602/1973 e successive modifiche ed integrazioni) tra la data di scadenza e quella di presentazione dell'istanza.

5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del 4% annuale, ai sensi del combinato disposto dell'art.72, comma 3, del D.Lgs. n.507/1993 e dell'art.17 della legge n.146/1998. Gli interessi per dilazione di pagamento decorrono:

- dalla data di presentazione dell'istanza, se successiva alla scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica della cartella;

- ovvero, dalla data di scadenza del termine di pagamento, di cui sopra, coincidente con la quarta rata, se l'istanza è stata presentata prima di tale data.

6. Il provvedimento con il quale viene concessa la dilazione, ovvero con il quale viene respinta l'istanza è adottato dal Responsabile del Tributo e viene comunicato al Concessionario alla Riscossione affinché quest'ultimo provveda ai conseguenti adempimenti.

Articolo 5

Controllo delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissioni ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini di decadenza previsti dalla vigente normativa.

SEZ. T O S A P

Articolo 1

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli ordinari e straordinari in base ai titoli definitivi.

2. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie pendenti presso gli organi giurisdizionali.

Articolo 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti

1. I soggetti passivi per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che, alla data del 31 gennaio 2002 non hanno presentato la denuncia di occupazione prevista dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 ovvero hanno presentato denuncia contenente dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 per l'omessa denuncia e relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 per l'infedele denuncia con il pagamento, per gli anni in questione, della sola tassa, con esclusione di interessi e sanzioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare alla ditta concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dalla stessa concessionaria, con la quale si richiede la definizione agevolata.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3 per le ipotesi di omessa od infedele denuncia, dovrà contenere l'indicazione della superficie occupata, la decorrenza dell'occupazione ed il codice fiscale o la partita IVA a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica.

Articolo 3

Modalità di perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui al precedente art.2 si perfeziona con il pagamento della sola tassa con esclusione di sanzioni e interessi.

Articolo 4

Rateizzazione

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999 ed in conformità dell'art. 72, comma 3 del D.Lgs. n.507/1993, può essere concessa la rateazione delle somme dovute, qualora l'importo complessivamente dovuto risulti uguale o superiore ad Euro 258,22 (duecentocinquantotto/22). Detto beneficio sarà accordato su richiesta e a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Il carico tributario totale, comprensivo dei tributi arretrati, può essere ripartito sino a n. 8 (otto) rate di pari importo con scadenza bimestrale.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione.

In caso di presentazione dell'istanza di rateazione dopo la scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica dell'atto di accertamento, sono applicati gli interessi di mora (ai sensi dell'art.30 del D.P.R. n.602/1973 e successive modifiche ed integrazioni) tra la data di scadenza e quella di presentazione dell'istanza.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del 4% annuale, ai sensi del combinato disposto dell'art.72, comma 3, del D.Lgs. n.507/1993 e dell'art.17 della legge n.146/1998. Gli interessi per dilazione di pagamento decorrono:

a. dalla data di presentazione dell'istanza, se successiva alla scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica dell'atto di accertamento;

b. ovvero, dalla data di scadenza del termine di pagamento, di cui sopra, coincidente con la quarta rata, se l'istanza è stata presentata prima di tale data.

Articolo 5

Controllo delle istanze di definizione agevolata

1. Il Responsabile del Tributo ovvero il Concessionario provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissioni ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini di decadenza previsti dalla vigente normativa.

SEZIONE ICI

Articolo 1

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero d'accertamento.

2. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi divenuti definitivi e quelli per i quali è effettuato il pagamento.

3. Sono, inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie pendenti presso gli organi giurisdizionali.

4. Sono, infine esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

Articolo 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 o la comunicazione ai sensi dell'art.22 del vigente regolamento comunale ICI ovvero hanno presentato la citata dichiarazione o comunicazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'imposta evasa, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 o la comunicazione ai sensi dell'art.22 del regolamento comunale ICI, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. n.504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002, con il versamento di una somma pari all'imposta evasa con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1, e 2 i soggetti interessati devono presentare al Comune – Ufficio Tributi, - a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dallo stesso ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione e/o comunicazione ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione/comunicazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

L'istanza di definizione agevolata regolarizza l'eventuale omessa o infedele dichiarazione o comunicazione.

5. Gli importi delle somme versate, ai sensi dei commi precedenti, devono essere arrotondati all'unità di Euro e l'importo minimo non deve essere inferiore ad euro 12,00 (art.25 della legge 27.12.2002 n.289).

Articolo 3

Definizione agevolata degli atti impositivi

1. Per gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni/comunicazioni e gli avvisi di liquidazioni notificati, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, notificati dal 02/11/02, sono sospesi i termini fino alla scadenza del presente condono; gli atti su indicati possono essere definiti con il versamento di una somma pari all'importo del tributo evaso

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato. I termini di presentazione del ricorso agli organi competenti vengono sospesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento fino al termine utile per avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 2.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Articolo 4

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi esclusivamente a mezzo dell'apposito bollettino c/c postale conforme al modello ministeriale intestato a "Servizio Riscossione Tributi – Concessione Caserta Commissario Governativo Gestline S.p.A." sul c.c. postale n.218818.

2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a €. 1.000,00 (mille/00) il versamento può essere eseguito anche in 6 (sei) rate di pari importo con scadenza mensile, la prima delle quali contestualmente alla presentazione di domanda del condono. All'importo dovuto vanno aggiunti gli interessi maturati al tasso del 4% su base annua. In tale ipotesi il condono si perfeziona con il versamento dell'ultima rata, mentre il mancato o ritardato pagamento di una rata determina la decadenza dal beneficio ed il recupero coattivo dell'intero debito fiscale.

3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Casi particolari di determinazione dell'imposta

1. L'imposta da versare, ai fini della definizione agevolata, per le aree fabbricabili è calcolata sui valori imponibili indicati nella deliberazione del Commissario Straordinario n.85 del 19 marzo 2002.

2. L'imposta da versare, ai fini della definizione agevolata, per i fabbricati sprovvisti di rendita catastale è calcolata sui valori catastali elaborati con il metodo DOCFA.

Articolo 6

Controllo delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalle singole disposizioni normative.

Articolo 7

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1 Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispiega i suoi effetti a partire dal del 1° gennaio 2003 ed è pubblicato mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai sensi del comma 2 dell'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie dello Statuto.

3. Il termine di 150 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.